



Piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti liquidi

Sede legale: Strada Calvani, 8 - 70124 Bari

Sede operativa: località Masseria Zappi - 73026 Melendugno (Le)

**Aggiornamento per riesame/rinnovo
a seguito della**

- Pubblicazione della decisione della commissione n.2018/1147 del 10/08/2018 "Conclusioni sulle Migliori Tecnologie Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti" ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio"
- L.R.32/2018: disciplina in materia di emissioni odorigene



Riferimenti catastali: Fg. 44 p.lla 90,92

Autorizzazione Integrata Ambientale vigente:
DDR 115 del 18/05/2011

Consulenza tecnica

Ing. Daniela Travisani

Via F.Rossi - 76012 Canosa di Puglia (BT)

e-mail: daniela.travisani@ingpec.eu



Legale rappresentante

Sig.Italo Forina

Strada Calvani, 8 - 70124 Bari

Tel: 348.6056759

indirizzo PEC: ecolio2srl@pec.it

ECOLIO s.r.l.
L'Amministratore

ELABORATO

DATA

SCALA

ALLEGATO

CONFORMITÀ RISPETTO A PIANI E PROGRAMMI VIGENTI

04-2021

R.AIA 2

AGGIORNAMENTO

DATA

DESCRIZIONE

REV 00

04-2021

EMISSIONE PER ISTANZA RINNOVO/RIESAME

SOMMARIO

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | PREMESSA..... | 2 |
| 1.1 | LOCALIZZAZIONE INSTALLAZIONE | 2 |
| 1.2 | STATO DEL SITO DI UBICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE..... | 4 |
| 2 | INQUADRAMENTO DEL SITO RISPETTO AGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE NONCHE' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA..... | 5 |
| 2.1 | PRG DI MELENDUGNO | 6 |
| 2.2 | PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE..... | 7 |
| 2.3 | PIANO PAESISTICO TERRITORIALE REGIONALE (P.P.T.R.) | 8 |
| 2.4 | PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)..... | 14 |
| 2.5 | PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A) | 17 |
| 2.6 | PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA (P.R.Q.A.) | 21 |
| 2.7 | AREE PROTETTE E RETE NATURA 2000 | 23 |
| 2.7.1 | <i>Aree Protette</i> | 23 |
| 2.7.2 | <i>Rete NATURA 2000</i> | 24 |
| 2.8 | PIANO REGIONALE ATTIVITÀ ESTRATTIVE | 27 |
| 2.9 | PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE | 30 |
| 2.10 | PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI (P.R.G.R.S.) | 32 |
| 2.10.1 | <i>RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE</i> | 35 |
| 3 | CONCLUSIONI..... | 46 |

1 **PREMESSA**

La presente relazione illustra la descrizione dello *"stato del sito di ubicazione dell'installazione"*, così come definito dall'art 29 ter co. 1.d, relativo all' esistente installazione di trattamento rifiuti liquidi ECOLIO autorizzato con provvedimento di AIA n. 115 del 2011 dalla Regione Puglia, ed in particolare la compatibilità dell'installazione, e delle proposte progettuali avanzate in fase di riesame-rinnovo dell'AIA, con gli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale ambientale vigenti.

1.1 **LOCALIZZAZIONE INSTALLAZIONE**

Il sito di installazione è ubicato in agro di Melendugno alle seguenti coordinate: latitudine 40°15'37.97" Nord e longitudine 18°18'23.24"Est ed è pressoché baricentrica ai Comuni di Melendugno, Vernole e Calimera ad una distanza di circa 2500 metri dagli stessi.




Fig. 1.1: Localizzazione dell'installazione su base catastale

L'installazione è riportata in catasto al foglio 44, particelle 90 e 92.

L'installazione di trattamento di rifiuti speciali liquidi della ditta Ecolio s.r.l. è ubicata in agro del Comune di Melendugno (Le), località Masseria Zappi in corrispondenza di un'area inquadrata nella Tav. 1:25000 I NO (Vernole) del Foglio n.° 214 dell'I.G.M. ; topograficamente l'area è posta alla quota media di 45 m sul livello del mare.




Fig. 1.2: Localizzazione dell'installazione su base CTR - fonte SIT PUGLIA

1.2 STATO DEL SITO DI UBICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

L'installazione, autorizzata con provvedimento di AIA n.115 del 2011 dalla Regione Puglia e provvedimento di Esclusione da VIA, ovvero giudizio favorevole di compatibilità ambientale, n.75/2007 rilasciato dalla Regione Puglia, si estende per una superficie complessiva pari a circa 24.500 mq. ripartiti tra viabilità e servizi generali, le aree di stoccaggio dei RLS, la sezione di distillazione, la sezione di trattamento biologico e chimico-fisico, la linea fanghi e la sezione di scarico dell'acqua depurata (trincea drenante), ed è dotata di recinzione perimetrale in muratura di altezza pari a 2,5m c.ca , provvista di un cancello di ingresso

I piazzali in asfalto/cemento e il verde occupano la maggior parte dell'area recintata.



Fig. 1.3: Localizzazione installazione su ortofoto

L'area è classificata secondo il vigente strumento urbanistico come zona delle attrezzature ed impianti di interesse generale - Zona "F14": Impianti tecnologici.

2 INQUADRAMENTO DEL SITO RISPETTO AGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE NONCHE' ALLA NORMATIVA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

Atteso che rispetto agli strumenti pianificatori le modifiche proposte all'installazione esistente non qualificano l'intervento come nuova installazione né come estensione di quello esistente, e che gli interventi in progetto sono finalizzati all'adeguamento alla nuova normativa di salvaguardia igienico-sanitaria ambientale ed alle C-BAT, il presente capitolo si propone di effettuare una verifica di compatibilità degli interventi in progetto nei confronti delle normative ambientali e dei piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale.

Nel dettaglio, il quadro vincolistico è stato esaminato con riferimento ai seguenti strumenti di pianificazione territoriale:

- PRG di Melendugno;
- Piano di Classificazione Acustica Comunale (P.C.C.A.) - ovvero zonizzazione acustica comunale;
- Piano Paesistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.);
- Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- Piano di Tutela delle Acque (P.T.A),
- Piano Regionale di Qualità dell'Aria (P.R.Q.A.),
- Aree protette (Legge 394/91, Delibera della Conferenza Stato Regioni del 24-7-2003, L.R. n. 19/97;
- Rete Natura 2000 (Direttiva 79/409/CEE, Direttiva 92/43/CEE, D.P.R. n. 357 del 08.09.1997, D.G.R. dell' 8 agosto 2002 n. 1157, D.G.R. del 21 luglio 2005, n. 1022;
- Piano Regionale Attività Estrattive;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (P.R.G.R.S.);

rispetto ai quali è stata effettuata una analisi di coerenza allo scopo di verificare la compatibilità degli interventi in progetto rispetto ai vincoli, prescrizioni ed indirizzi di tutela dettati ed imposti dai vari strumenti presenti nel territorio a diversa scala.

2.1 PRG DI MELENDUGNO

Con DGR n. 1691 del 28 novembre 2001 nel Comune di Melendugno è stato approvato un nuovo Piano Regolatore Generale.

La piattaforma depurativa ricade in area classificata secondo il vigente strumento urbanistico come zona delle attrezzature ed impianti di interesse generale di tipo "F14": Impianti tecnologici.




Fig. 2.1: Localizzazione installazione su cartografie di PRG

Secondo le NTA al PRG, le zone classificate come F14 – Impianti tecnologici :

Comprendono le aree destinate o da destinare a depuratori (per acque di vegetazione, reflui civili, industriali ecc.), a recapiti finali delle reti di fognatura pluviale e simili.

Gli impianti esistenti potranno essere ampliati con terreni confinanti. Per le zone comprese nell'area delle cave immediatamente a est dell'abitato di Melendugno dovranno prevedersi idonei interventi volti al recupero ambientale delle stesse.

I.f.f.: 0,05 mc/mq

H max fabbricati: ml 4,50, esclusi eventuali fabbricati costituenti parte del ciclo produttivo degli impianti;

Distacchi dei fabbricati dalle strade: secondo le norme del decreto legislativo 30.4.1992 paintn. 285 e successive modificazioni e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Distanza dei fabbricati dai confini: ml 5,00;

Parcheggi: 1 mq ogni 10 mc

Pertanto la attuale destinazione urbanistica **è perfettamente compatibile con gli interventi in progetto.**

2.2 PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Il Comune di Melendugno (LE) non ha ancora proceduto all'approvazione della classificazione acustica del territorio ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447 e nella relativa attesa il Gestore deve rispettare i limiti di rumorosità stabiliti nella tabella 1 dell'art.6 comma 1 del D.P.C.M. 01/03/1991:

| Zonizzazione | Limite diurno Leq (A) | Limite notturno Leq (A) |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Tutto il territorio nazionale | 70 | 60 |
| Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*) | 65 | 55 |
| Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*) | 60 | 50 |
| Zona esclusivamente industriale | 70 | 70 |
| (*) Zone di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 | | |

Il sito di cui trattasi è ubicato in zona F14 ma le aree limitrofe sono zone agricole. La classe di appartenenza dell'impianto è pertanto quella indicata in Tab.1 come "Tutto il territorio nazionale" per la quale il legislatore fissa un limite massimo del livello sonoro equivalente pari a 70 dB(A) per il periodo diurno e di 60 dB(A) per quello notturno.

La Società esegue secondo le tempistiche previste dal PMeC i rilievi fonometrici lungo il perimetro esterno dell'impianto:



Fig. 2.2: Punti di misura fonometrica

In base alle misure effettuate non sono mai stati riscontrati superamenti del valore limite di riferimento né si sono riconosciute componenti impulsive ripetitive o componenti tonali prevalenti nel rumore indagato secondo le definizioni della normativa di riferimento.

2.3 PIANO PAESISTICO TERRITORIALE REGIONALE (P.P.T.R.)

Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia da ultimo aggiornato con DGR n. 574 del 21 aprile 2020 (BURP n. 66 del 11.05.2020).

Il territorio regionale è articolato in undici ambiti paesaggistici: a ciascun ambito corrisponde la relativa scheda nella quale, ai sensi dell'art. 135, commi 2, 3 e 4, del Codice, sono individuate le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito di riferimento, gli obiettivi di qualità paesaggistica e le specifiche normative d'uso.

| REGIONI GEOGRAFICHE STORICHE | AMBITI DI PAESAGGIO | FIGURE TERRITORIALI E PAESAGGISTICHE (UNITA' MINIME DI PAESAGGIO) |
|--|------------------------------|---|
| Gargano (1° livello) | Gargano | Sistema ad anfiteatro dei laghi di Lesina e Varano L'Altopiano carsico La costa alta del Gargano La Foresta umbra L'Altopiano di Manfredonia |
| Subappennino (1° livello) | Sub Appennino Dauno | La bassa valle del Fortore e il sistema dunale La Media valle del Fortore e la diga di Occhito Il Subappennino settentrionale Il Subappennino meridionale |
| Puglia grande (tavoliere 2° liv) | Tavoliere | La piana foggiana della riforma Il mosaico di San Severo Il mosaico di Cerignola Le saline di Margherita di Savoia Lucera e le serre del subappennino Le Marane (Ascoli Satriano) |
| Puglia grande (ofanto 2° liv/ BaMiCa) | Ofanto | La bassa Valle dell'Ofanto La media Valle dell'Ofanto La valle del torrente Locone |
| Puglia grande (costa olivicola 2°liv – conca di Bari 2° liv) | Puglia centrale | La piana olivicola del nord barese La conca di Bari ed il sistema radiale delle lame Il sud-est barese ed il paesaggio del frutteto |
| Puglia grande (Murgia alta 2° liv) | Alta Murgia | L'Altopiano murgiano La Fossa Bradanica La sella di Gioia |
| Valle d'Itria (1 livello) | Murgia dei trulli | La Valle d'Itria (confine comunale Martina Franca, Locorotondo, Alberobello, Cisternino) La piana degli uliveti secolari I boschi di fragno della Murgia bassa |
| Puglia grande (arco Jonico 2° liv) | Arco Jonico tarantino | L'anfiteatro e la piana tarantina Il paesaggio delle gravine ioniche |
| Puglia grande (La piana brindisina 2° liv.) | La piana brindisina | La campagna irrigua della piana brindisina |
| Puglia grande Salento (piana di Lecce 2° liv) | Tavoliere salentino | La campagna leccese del ristretto e il sistema di ville suburbane Il paesaggio del vigneto d'eccellenza Il paesaggio costiero profondo da S. Cataldo agli Alimini La campagna a mosaico del Salento centrale Nardò e le ville storiche delle Cenate Il paesaggio dunale costiero ionico La Murgia salentina |
| Salento meridionale 1° liv) | Salento delle Serre | Le serre ioniche La costa alta da Otranto a S.M. di Leuca La campagna olivetata delle "pietre" nel Salento sud orientale Il Bosco del Belvedere |

All'interno dell'ambito, il PPTR d'intesa con il Ministero individua e delimita i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice, nonché gli ulteriori contesti a norma dell'art. 143 co. 1 lett. e) del Codice e ne detta rispettivamente le specifiche prescrizioni d'uso e le misure di salvaguardia e utilizzazione.

L'area in esame rientra nell'Ambito paesaggistico Tavoliere Salentino




Fig. 2.3: Localizzazione installazione su cartografia di PPTR: fonte <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/PPTRApprovato/index.html>

Tutta la materia è stata riordinata in un unico sistema di beni sottoposti a tutela che comprende:

- i Beni Paesaggistici - BP (ex art. 134 Dlgs. 42/2004);
- gli ulteriori contesti paesaggistici - UCP - tutelati ai sensi del piano (ex. 143 co.1 lett. E) D.Lgs. 42/2004) attraverso la seguente classificazione:

Struttura idro-geo-morfologica

- Componenti Geo-morfologiche

- Versanti (art. 143, co. 1, lett. e)
- Lame e Gravine (art. 143, co. 1, lett. e)
- Doline (art. 143, co. 1, lett. e)
- Inghiottitoi (art. 143, co. 1, lett. e)
- Cordoni dunari (art. 143, co. 1, lett. e)
- Grotte (art. 143, co. 1, lett. e)
- Geositi (art. 143, co. 1, lett. e)

- Componenti Idrologiche

- Fiumi, torrenti e acque pubbliche (art 142, co.1, lett. c)
- Territori contermini ai laghi (art 142, co.1, lett. b)
- Zone umide Ramsar (art 142, co.1, lett. l)
- Territori costieri (art. 142, co. 1, lett.a)
- Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (art. 143, co. 1, lett. e)
- Sorgenti (art. 143, co. 1, lett. e)

- Vincolo idrogeologico (art. 143, co. 1, lett. e)

Struttura ambientale-ecosistemica

- Componenti Botanico-vegetazionali

- Boschi e macchie (art 142, co.1, lett. G)
- Area di rispetto dei boschi (art. 143, co. 1, lett. e)
- Prati e pascoli naturali (art. 143, co. 1, lett. e)
- Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art. 143, co. 1, lett. e)
- Zone umide di Ramsar (art. 142, co. 1, lett. i)
- Aree umide (art. 143, co. 1, lett. e)

- Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- Parchi Nazionali (art 142, co.1, lett. F)
- Riserve Naturali Statali (art 142, co.1, lett. F)
- Aree Marine Protette (art 142, co.1, lett. F)
- Riserve Naturali Marine (art 142, co.1, lett. F)
- Parchi Naturali Regionali (art 142, co.1, lett. F)
- Riserve Naturali Orientate Regionali (art 142, co.1, lett. F)
- Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (art. 143, co. 1, lett. e)
- ZPS (Rete Natura 2000) - (art. 143, co. 1, lett. e)
- SIC (Rete Natura 2000) - (art. 143, co. 1, lett. e)
- SIC Mare (Rete Natura 2000) - (art. 143, co. 1, lett. e)

Struttura insediativa e storico culturale

- Componenti culturali ed insediative
 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ex 1497/39 e galassini) (art 136)
 - Zone gravate da usi civici (art 142, co.1, lett. H)
 - Zone di interesse archeologico (art 142, co.1, lett. M)
 - Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 143, co. 1, lett. e)
 - Area di rispetto delle componenti culturali ed insediative Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 143, co. 1, lett. e)
 - Città consolidata (art. 143, co. 1, lett. e)
 - Paesaggi rurali (art. 143, co. 1, lett. e)
- componenti dei valori percettivi
 - Strade a valenza paesistica (art. 143, co. 1, lett. e)
 - Strade panoramiche (art. 143, co. 1, lett. e)
 - Luoghi panoramici (art. 143, co. 1, lett. e)
 - Coni visuali (art. 143, co. 1, lett. e)

Nel seguito si riporta l'inquadramento dell'installazione su cartografia del PPTR approvato e smi, con tutti i tematismi (vincoli BP e UCP) accesi. (fonte SIT Puglia)




Fig. 2.4: Localizzazione installazione su cartografia di PPTR: fonte <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/PPTRApprovato/index.html>

Come si evince dalla Cartografia di inquadramento, l'installazione esistente Ecolio si trova in una zona priva di vincoli ai sensi del PPTR

2.4 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

La Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, con delibera del Comitato Istituzionale n° 39 del 30.11.2005, ha approvato il Piano di Bacino della Puglia, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI).

Da ultimo, con delibere del comitato istituzionale del 27/02/2017 sono state aggiornate le perimetrazioni.

Per la pericolosità da frana il PAI prevede:

- PG1: aree a Pericolosità Geomorfologica media e moderata;
- PG2: aree a Pericolosità Geomorfologica elevata;
- PG3: aree a Pericolosità Geomorfologica molto elevata.

Per la pericolosità idraulica si distinguono:

- BP: aree a Bassa Pericolosità idraulica;
- MP: aree a Media Pericolosità idraulica;
- AP: aree ad Alta Pericolosità idraulica.

Le aree a rischio sono suddivise in:

- R1: Aree a Rischio Moderato;
- R2: Aree a Rischio Medio;
- R3: Aree a Rischio Elevato;
- R4: Aree a Rischio Molto Elevato.

Nell'immagine sottostante, si riporta lo stralcio della cartografia del PAI derivante webgis del sito internet dell'Autorità di Bacino:




Fig. 2.5: Localizzazione installazione su cartografia webgis del PAI: fonte http://93.51.158.165/gis/map_default.phtml

La cartografia mostra che l'area occupata dall'installazione **non rientra né nelle aree a pericolosità da frana, né in aree a pericolosità idraulica, ne in aree a rischio**. Essa dista più di 2000m dalle aree a bassa pericolosità idraulica.



Fig. 2.6: Localizzazione installazione su Carta Idrogeomorfologica, webgis del PAI: fonte http://webgis.adb.puglia.it/geomorfologica/map_default.phtml


Come risulta dalla cartografia della Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia (fonte webgis del PAI) l'area occupata dall'installazione non rientra in alcun reticolo idraulico.

Pertanto gli interventi proposti non sono soggetti alle disposizioni di tutela delle NTA del PAI Puglia.

2.5 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A)

Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009 a modifica ed integrazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 883/07 del 19 giugno 2007, pubblicata sul B.U.R.P. n. 102 del 18 Luglio 2007.

Il Piano di tutela delle acque fornisce una prima definizione di zonizzazione territoriale, per l'analisi dei caratteri del territorio e delle condizioni idrogeologiche, in particolare vengono definite 4 zone di protezione speciale idrogeologica, A, B, C e D, per ognuna delle quali si propongono strumenti e misure di salvaguardia.



Di seguito si riporta uno zoom della tavola TAV. A sopra riportata:





Fig. 2.7: Localizzazione installazione su Tav. A del PTA

L'area in esame non rientra in nessuna delle 4 zone di protezione speciale idrogeologica, come si evince dallo stralcio della cartografia.






Fig. 2.8: Localizzazione installazione su Tav. B del PTA

Il Piano di Tutela delle acque ha perimetrato il territorio regionale in base ai diversi corpi idrici ai fini dei criteri delle concessioni di prelievo di acque di falda.

La zona di interesse rientra nell'acquifero carsico del Salento - Aree interessate da contaminazione salina. Secondo il PTA : *“ In considerazione dei risultati del primo anno di monitoraggio, in cui è risultato che il 50% dei pozzi esaminati presenta valori di cloruri superiori ai 250 mg/l (classe 4) e nelle more della caratterizzazione ai sensi dell'Allegato 1 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06, limitatamente alle aree costiere interessate da contaminazione salina (cfr TAV.B allegata) , si ritiene opportuno sospendere il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali ad eccezione di quelle da utilizzare per usi pubblici o domestici (art.8 c.1 LR 18/99). In tale area potrebbero essere consentiti prelievi di acque marine di invasione continentale per tutti gli usi produttivi, per impianti di scambio termico, a condizione che le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il perfetto isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di transizione. Dovrà inoltre essere preventivamente indicato il recapito finale delle acque usate, nel rispetto della normativa vigente. Per le opere esistenti, in sede di rinnovo della concessione andrebbero verificate le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello del mare, con l'avvertenza che le stesse non dovrebbero risultare superiori a 20 volte il valore del carico piezometrico in quota assoluta (riferita al l.m.m.).*

Nel determinare la portata massima emungibile da concedere si dovrà considerare che la stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 30 % del valore dello stesso carico e comunque che le acque estratte abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le caratteristiche dei terreni e delle colture da irrigare.

Gli interventi proposti non sono in contrasto con le finalità del piano poiché non si prevedono nuove richieste di concessioni per emungimento.

2.6 PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA (P.R.Q.A.)

Il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA), ai sensi della normativa nazionale, monitora la qualità dell'aria pianificando le azioni per il risanamento delle zone con livelli di concentrazione superiori ai valori limite.

Il territorio regionale è stato quindi suddiviso dal Piano in 4 zone con l'obiettivo di distinguere i comuni in funzione della tipologia di emissione a cui sono soggetti e delle conseguenti diverse misure di risanamento da applicare:

| ZONA | DENOMINAZIONE DELLA ZONA | COMUNI RICADENTI | POPOLAZIONE DELLA ZONA | SUPERFICIE DELLA ZONA (Kmq) | CARATTERISTICHE DELLA ZONA |
|------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|--|
| A | TRAFFICO | Altamura, Andria, Bisceglie, Bitonto, Gravina, Martina Franca, Molfetta, Trani | 465395 | 1905,8 | Comuni caratterizzati principalmente da emissioni in atmosfera da traffico autoveicolare. Si tratta di comuni con elevata popolazione, principalmente collocati nella parte settentrionale della provincia di Bari. |
| B | ATTIVITA' PRODUTTIVE | Candela, Castellana Grotte, Cutrofiano, Diso, Faggiano, Galatina, Gioia del Colle, Montemesola, Monte S. Angelo, Ostuni, Palagianò, Soleto, Statte, Terlizzi | 204369 | 1197,9 | Comuni distribuiti sull'intero territorio regionale, e dalle caratteristiche demografiche differenti, nei quali le emissioni inquinanti derivano principalmente dagli insediamenti produttivi presenti sul territorio, mentre le emissioni da traffico autoveicolare non sono rilevanti. |
| C | TRAFFICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE | Bari, Barletta, Brindisi, Cerignola, Corato, Fasano, Foggia, Lecce, Lucera, Manfredonia, Modugno, Monopoli, San Severo, Taranto | 1297490 | 3740,0 | Comuni nei quali, oltre a emissioni da traffico autoveicolare, si rileva la presenza di insediamenti produttivi rilevanti. In questa zona ricadono le maggiori aree industriali della regione (Brindisi, Taranto) e gli altri comuni caratterizzati da siti produttivi impattanti. |
| D | MANTENIMENTO | Tutti i rimanenti 222 comuni della regione | 2016233 | 12511,4 | Comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo. |

ZONA A: comprendente i comuni con superamenti misurati o stimati dei VL a causa di emissioni da traffico autoveicolare. In questi comuni si applicano le misure di risanamento rivolte al comparto mobilità di cui al par. 6.1.1.

ZONA B: comprendente i comuni sul cui territorio ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC. In questi comuni si applicano le misure di risanamento rivolte al comparto industriale di cui al par. 6.1.2.

ZONA C: comprendente i comuni con superamenti misurati o stimati dei VL a causa di emissioni da traffico autoveicolare e sul cui territorio al contempo ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC. In questi comuni si applicano sia le misure di risanamento rivolte al comparto mobilità di cui al par. 6.1.1 che le misure per il comparto industriale di cui al par. 6.1.2.

ZONA D: comprende tutti i comuni non rientranti nelle precedenti zone. In questi comuni si applicano Piani di Mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, secondo quanto disposto dal par. 6.4.

Il comune di Melendugno ricade in Zona D ai sensi del PRQA come si evince dall'immagine sottostante le cui caratteristiche sono le seguenti: " Comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo".




Fig. 2.9: Localizzazione installazione su Tavola di Classificazione del PRQA

Si ritengono pertanto gli interventi in progetto siano compatibili con le finalità del piano.

2.7 AREE PROTETTE E RETE NATURA 2000

2.7.1 AREE PROTETTE

La classificazione delle aree naturali protette è stata definita dalla legge 394/91, che ha istituito l'Elenco ufficiale delle aree protette - adeguato col 5° Aggiornamento Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette (Delibera della Conferenza Stato Regioni del 24-7-2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 144 della Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4-9-2003). L'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP) è un elenco stilato e periodicamente aggiornato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura, che raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, ufficialmente riconosciute. Nell'EUAP vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai seguenti criteri:

- Esistenza di un provvedimento istitutivo formale (legge statale o regionale, provvedimento emesso da altro ente pubblico, atto contrattuale tra proprietario dell'area ed ente che la gestisce con finalità di salvaguardia dell'ambiente.) che disciplini la sua gestione e gli interventi ammissibili;
- Esistenza di una perimetrazione, documentata cartograficamente;
- Documentato valore naturalistico dell'area;
- Coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91 (p.es. divieto di attività venatoria nell'area);
- Garanzie di gestione dell'area da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici, pubblici o privati;
- Esistenza di un bilancio o provvedimento di finanziamento.

Le aree protette risultano essere così classificate:

1. Parchi nazionali: sono costituiti da aree terrestri, marine, fluviali, o lacustri che contengano uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di interesse nazionale od internazionale per valori naturalistici, scientifici, culturali, estetici, educativi e ricreativi tali da giustificare l'intervento dello Stato per la loro conservazione. In Puglia sono presenti due parchi nazionali;
2. Parchi regionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacustri ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore ambientale e naturalistico, che costituiscano, nell'ambito di una o più regioni adiacenti, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. In Puglia sono presenti quattro parchi regionali;
3. Riserve naturali statali e regionali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacustri o marine che contengano una o più specie naturalisticamente rilevanti della fauna e della flora, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. In Puglia sono presenti 16 riserve statali e 4 riserve regionali;
4. Zone umide: sono costituite da paludi, aree acquitrinose, torbiere oppure zone di acque naturali od artificiali, comprese zone di acqua marina la cui profondità non superi i sei metri (quando c'è bassa marea) che, per le loro caratteristiche, possano essere considerate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. In Puglia è presente una zona umida;
5. Aree marine protette: sono costituite da tratti di mare, costieri e non, in cui le attività umane sono parzialmente o totalmente limitate. La tipologia di queste aree varia in base ai vincoli di protezione. In Puglia sono presenti 3 aree marine protette;
6. Altre aree protette: sono aree che non rientrano nelle precedenti classificazioni. Ad esempio parchi suburbani, oasi delle associazioni ambientaliste, ecc. Possono essere a gestione pubblica o privata, con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti. In Puglia è presente un'area protetta rientrante in questa tipologia.

2.7.2 RETE NATURA 2000

"Natura 2000" è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" e delle specie di cui all'allegato I della Direttiva "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia.

La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.

In Italia il progetto "Bioitaly" ha provveduto ad individuare su tutti i territori regionali le Zone di protezione Speciale (ZPS) e i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) che contribuiscono alla Rete Natura 2000.

Con decreto del 03/04/2000, il Ministero dell'Ambiente ha reso pubblico un primo elenco delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (p.S.I.C.) con la finalità di consentirne la conoscenza, la valorizzazione e la tutela.

Ad ultimo, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare D.M. 7 marzo 2012 è stato emanato il quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE" (G.U. 3 aprile 2012, n. 79)

Le Z.P.S. corrispondono a quelle zone di protezione, già istituite ed individuate dalle Regioni lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni a tali zone ed ad esse limitrofe, sulle quali si deve provvedere al ripristino dei biotopi distrutti e/o alla creazione dei biotopi in particolare attinenti alle specie di cui all'elenco allegato alla direttiva 79/409/CEE - 85/411/CEE - 91/244/CEE.

I p.S.I.C. sono quei siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato "A" (D.P.R. 8 settembre 1997 n.357) o di una specie di cui all'allegato "B", in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica "Natura 2000" al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

Successivamente la Regione Puglia con Delibera della Giunta Regionale n.1157 del 2002, in ricezione delle due direttive Europee e del DPR n. 357 del 08.09.1997 e come definito nel suddetto decreto del Ministero dell'Ambiente, ha istituito nel proprio territorio le ZPS e le SIC (confermando tutte le pSIC istituite) pubblicando in appositi elenchi: i codici, le denominazioni, le perimetrazioni, le motivazioni cartografiche e scientifiche e le singole schede specifiche. Con deliberazione della Giunta Regionale del 21 luglio 2005, n. 1022, a seguito della Procedura di Infrazione Comunitaria per insufficiente perimetrazione delle Zone di Protezione Speciale la Regione Puglia ha proposto un aggiornamento dell'elenco relativo alle aree ZPS, definitivamente approvato con D.G.R. 26/02/2007 n.145.

Di recente con Decreto del 28 dicembre 2018, pubblicato sulla GURI serie generale n. 19 del 23/01/2019, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha designato quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografia mediterranea 24 siti insistenti nel territorio della Regione Puglia, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE.

Dall'analisi delle cartografie tematiche è risultato che le aree relative all'installazione esistente ECOLIO non interferiscono con aree SIC (ZSC) / ZPS . È risultata, allo stesso modo, assenza di interferenza con aree IBA o parchi e riserve di carattere nazionale o regionale. Nei dintorni dell'area sono presenti alberi di ulivo monumentali. Nel merito la Regione Puglia con la legge regionale 14/2007, tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale. Il carattere di monumentalità può essere attribuito quando l'ulivo abbia un accertato valore storico-antropologico o un tronco con determinate dimensioni e/o particolari caratteristiche della forma e per la vicinanza a beni di interesse storico-artistico, architettonico, archeologico riconosciuti.

La legge regionale vieta il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianto e il commercio degli alberi di ulivo monumentale.




Fig. 2.10: Inquadramento installazione su cartografia SIT Puglia- AREE PROTETTE E RETE NATURA 2000




Fig. 2.11: Inquadramento installazione su cartografia SIT Puglia- ProgettiReteEcologica

Dall'analisi cartografica (SIT Puglia) è emerso che l'area dell'installazione esistente ECOLIO non è interessato da alcun vincolo relativo alle Aree Protette o ai siti della Rete Natura 2000.

2.8 PIANO REGIONALE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Nell'ambito delle attività di pianificazione, programmazione e gestione dell'attività estrattiva regionale, il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ha provveduto all'aggiornamento del P.R.A.E., approvato con D.G.R. n.580 del 15/05/07 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 76 del 23/05/07.

La Carta Giacimentologica costituisce un valido strumento di supporto all'analisi del territorio e alla gestione delle risorse lapidee, in quanto strutturato come sistema informativo territoriale dinamico, costituito da diversi strati informativi continuamente aggiornabili.

Considerato l'assetto geologico della Puglia, la maggior parte del territorio regionale è costituito da un substrato calcareo e calcarenitico, localmente ricoperto da depositi miocenici e plio-quadernari di origine sia marina che continentale. Tale situazione viene rappresentata nella cartografia geologica attraverso una serie di unità che, oltre alle proprietà litologiche, assumono un particolare significato stratigrafico e sedimentario.

Sono state individuate 9 unità giacimentologiche affioranti uniformemente su tutta la Puglia:

- Brecce sciolte o cementate e terre rosse: comprendente tutti i depositi pluvio-colluviali, i detriti di falda e i prodotti residuali del carsismo e dell'alterazione delle rocce;
- Depositi conglomeratici-sabbiosi sciolti: insieme di sedimenti grossolani sciolti dei fondovalle e dei depositi fluviali attuali, oltre che i depositi sabbiosi di spiaggia attuale;
- Depositi conglomeratici, sabbioso-limosi e calcarenitici variamente cementati: complesso di terreni di copertura plio-quadernaria di origine sia marina che fluviale, talora terrazzati;
- Depositi sabbiosi e conglomeratici variamente cementati: comprendenti le formazioni conglomerati che e sabbiose plio-pleistoceniche di riempimento della Fossa Bradaniza;
- Depositi argillosi e argilloso-marnosi: comprendente tutti i termini argillosi della serie bradanica;
- Complesso dei depositi arenaceo-calcareo-pelitici: comprendenti in maniera indistinta tutte le unità alloctone dell'Appennino Dauno;
- Calcareniti e calcilutiti variamente cementate di aspetto tufaceo: rappresentate da tutte le formazioni calcarenitiche dal Miocene al Pleistocene caratterizzate da un buon grado di cementazione e lavorabilità e da uniformità dei caratteri;
- Calcari a liste e noduli di selce: gruppo dei calcari di bacino tipicamente in affioramenti sul Gargano occidentale;
- Calcari e calcari dolomitici, stratificati o in banchi, variamente fratturati: gruppo di formazioni carbonatiche afferenti al medesimo ambiente formazionale di piattaforma interna




Fig. 2.12: Inquadramento installazione su cartografia SIT Puglia . Carta Giacimentologica fonte: <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/AttivitaEstrattive/index.html>

Dalla consultazione della carta giacimentologica allegata al PRAE, l'area di interesse rientra tra i calcareniti e calcilutiti variamente cementati di aspetto tufaceo. Ai sensi delle NTA, nei giacimenti ricadenti in A.T.E. di tipo "C" è consentito, previa autorizzazione paesaggistica, l'ampliamento di attività esistenti legalmente in esercizio e/o la riattivazione di cave dismesse; è consentita altresì l'apertura di nuove attività estrattive solo se connesse al reperimento di materiali sia di inderogabile necessità (cave di prestito connesse alla realizzazione di rilevanti opere pubbliche) sia di difficile reperibilità (pietra ornamentale da taglio, ivi compresa la c.d.pietra leccese, inerti silicei, inerti alluvionali, argille). Gli interventi ricadenti in A.T.E di tipo "C" dovranno rispettare le previsioni contenute nell'allegato n°3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché seguire le procedure autorizzative di cui all'art. 5 .03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando il rispetto degli indirizzi e delle direttive di tutela nonché le prescrizioni di base per gli A.T.D. come individuati al titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.




Fig. 2.13: Inquadramento installazione su cartografia SIT Puglia . CATASTO CAVE fonte: <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/AttivitaEstrattive/index.html>

Dal Dicembre 2013 sono presenti sul catasto cave, due tipologie di perimetrazioni di cava:

1.Cave autorizzate: sono identificate da un codice di cava (es. C_BA_201) e rappresentano quelle cave che risultano dal database dell'Ufficio, in attività dal 1985 in poi, anno della approvazione della L.R. 37/85 (legge quadro regionale) sulle attività estrattive, che prevede l'obbligo del recupero ambientale della cava da parte della ditta autorizzata. Vengono riportate diverse informazioni per ogni cava perimetrata, tra cui, oltre alle indicazioni relative alla località, comune, provincia, estensione, riferimenti catastali, anche lo stato autorizzativo di cava (es. autorizzata, sospesa, etc) e lo stato di attività (attivo, non attivo) che indica se nell'ultimo anno di rilevamento statistico sugli scavi, la ditta ha effettuato lavori di coltivazione sulla cava o meno. Le perimetrazioni di cava, in questo caso, derivano dalle determinazioni di autorizzazione o dalla documentazione tecnica presente presso l'Ufficio Controllo e Gestione del PRAE;

2.Cave dismesse: sono le cave che hanno ultimato la loro attività di coltivazione prima del 1985. Per tali cave, durante il periodo di attività, non vi era obbligo di recupero ambientale da parte delle ditte che ne hanno effettuato la coltivazione. Risultano quindi aree, che in molti casi sono da recuperare, attraverso iniziative pubbliche o private. Le perimetrazioni di queste cave derivano dall'incrocio e verifica puntuale di tutte le cave dello strato informativo "cave" della carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino della Puglia (cave abbandonate e rinaturalizzate), con lo strato informativo delle cave dismesse pubbliche (prodotto finale di una convenzione tra Regione Puglia e ARPA Puglia) e lo strato informativo delle cave in attività dal 1985, in possesso dell'Ufficio Controllo e Gestione del PRAE.

Come risulta dal Catasto delle cave in area limitrofa alla recinzione di installazione esiste una cava dismessa, la quale non sarà interessata dagli interventi in progetto.

Gli interventi proposti non sono in contrasto con le finalità del PRAE.

2.9 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Provinciale n.75 del 24/10/2008.

Il Piano articola entro quattro insiemi di politiche, gli obiettivi e le azioni per il miglioramento della qualità e dell'abitabilità del territorio salentino:

- 1) Le politiche del welfare comprendono i temi della salubrità, della sicurezza, della conservazione e diffusione della naturalità, della prevenzione dei rischi, del ricorso a fonti di energia rinnovabili; del miglioramento e della razionalizzazione delle infrastrutture sociali;
- 2) Le politiche della mobilità comprendono i temi del rapporto tra grandi e piccole reti della mobilità, dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto e della relazione tra le infrastrutture della mobilità e le diverse economie salentine, dell'accessibilità alle diverse parti del territorio;
- 3) Le politiche della valorizzazione comprendono i temi dell'agricoltura d'eccellenza, dell'integrazione tra concentrazione e dispersione produttiva;
- 4) Le politiche insediative affrontano, tenendo conto della compatibilità e dell'incompatibilità tra i diversi scenari predisposti dal Piano, i temi della concentrazione e della dispersione insediativa indagando le prestazioni che offrono le diverse parti del territorio.




Fig. 2.14: Inquadramento installazione su cartografia PTCP Prov. LECCE - Tav. 6

L'area oggetto di intervento rientra nell'ambito:

- ✓ Politiche del welfare – salubrità infrastrutture ambientali: impianto di depurazione aree produttive;
- ✓ Politiche insediative: aree di potenziale espansione della dispersione insediativa;

Le NTA nell'ambito delle politiche del welfare, in merito alla depurazione e recupero delle acque si pongono come:

- obiettivi: obiettivo del Piano Territoriale di Coordinamento è il riutilizzo delle acque reflue utilizzando tecniche di depurazione diversificate in modo da recuperare sia le acque a valle dei depuratori sia le acque depurate con tecniche di fitodepurazione nelle aree non servite da rete;
- indirizzi per la pianificazione comunale: in sede di formazione dei diversi strumenti urbanistici a scala inferiore a quella provinciale ed, in particolare, in occasione della formazione degli strumenti urbanistici comunali si dovrà procedere alla verifica dello sviluppo e dell'efficienza della rete fognaria comunale e all'individuazione delle aree da destinare agli impianti di depurazione e di fitodepurazione. Le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali dovranno contenere specifiche indicazioni sulle più idonee tecniche di fitodepurazione da adottare in riferimento alle caratteristiche litologiche, di permeabilità e di vulnerabilità del territorio.

Per quanto riguarda invece le politiche insediative, in merito alle piattaforme industriali, le NTA si pongono come:

- obiettivi: la formazione negli anni passati di un numero piuttosto consistente di piattaforme industriali (aree Sisri e Pip) non ha sempre avuto successo: alcune di esse sono totalmente vuote, altre lo sono in gran parte, altre ancora sono state trasformate, almeno in parte, in aree espositive e commerciali. Ciò non si deve imputare ad una scarsa natalità di imprese, dal momento che, nello stesso periodo, molte imprese si sono ubicate in modo disperso, lungo le maggiori strade del Salento. Le ragioni di questo duplice comportamento delle imprese non sono sempre chiare, ma sono comuni ad altre regioni italiane. Da una parte è stata forse sottovalutata da parte delle amministrazioni ed istituzioni una serie di ragioni locali e personali che hanno legato la nascita dell'impresa a luoghi differenti dalle piattaforme produttive (dalla proprietà dei terreni alle relazioni con un contesto di operatori locali); dall'altra sono state sottovalutate da parte delle imprese le conseguenze di una ubicazione dispersa sul traffico locale. Obiettivo del Piano Territoriale di Coordinamento è fare in modo che le piattaforme industriali, nelle quali si è concentrata una forte dose di investimenti per la formazione del capitale fisso, siano utilizzate in modo efficiente e produttivo e ciò può implicare una maggiore articolazione delle destinazioni d'uso ed una maggiore qualità ambientale al loro interno.
- strategie: delle tre modalità insediative della produzione nel territorio salentino, se escludiamo quella all'interno di nuclei urbani consolidati e cioè la piattaforma industriale, le piccole zone D previste dagli strumenti urbanistici comunali, la dispersione al di fuori delle aree pianificate, la piattaforma industriale e la produzione dispersa, sembrano poter costituire la base di un modello insediativo progressivo. La piattaforma può costituire un luogo di forte densità infrastrutturale e di servizi diretti anche alle aree della dispersione.
- azioni: tre sono gli ambiti d'azione proposti: quello teso ad un migliore funzionamento delle aree pianificate e dei contesti produttivi locali; quello della promozione della singola zona o del distretto e quello del riequilibrio ambientale. A questo fine le aree produttive, solitamente pensate come monofunzionali debbono essere arricchite di attività ed attrezzature e dotate di infrastrutture e servizi adeguati. Al loro interno si dovrà in alcuni casi procedere al ridisegno delle strade e degli spazi associati alle infrastrutture in funzione dei diversi utilizzi ed alla ricomposizione degli spazi aperti e costruiti in un disegno che dia ampia flessibilità d'uso per gli spazi aperti e garantisca sufficienti infiltrazioni ambientali.
- indirizzi per la pianificazione comunale: i Comuni dovranno nel corso della predisposizione dei propri strumenti urbanistici analizzare in profondità le diverse situazioni insediative della produzione e predisporre progetti che ne affrontino il recupero e la valorizzazione

Si ritengono pertanto gli interventi proposti compatibili con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato in via definitiva con la Delibera di Consiglio Provinciale n. 75 del 24 ottobre 2008.

2.10 PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI (P.R.G.R.S.)

Il Piano di Gestione dei rifiuti speciali è uno degli strumenti previsti dall'art.7 della direttiva comunitaria 2006/12/CE, finalizzato alla tutela della salute e dell'ambiente dagli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti, nonché a preservare le risorse naturali.

Tale piano è stato adottato dalla Regione Puglia, in applicazione della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Originariamente è stato istituito con Decreto del Commissario Delegato Emergenza Rifiuti del 28/12/2006 n. 246 e successivamente aggiornato con DGR n. 2668 del 28/12/2009. Con DGR n. 819 del 23/04/2015 è stato aggiornato ed adeguato e con DGR n. 1023 del 19/05/2015 è stato approvato il testo coordinato al piano.

Il Piano, sulla base del quadro conoscitivo dei flussi e produzione dei rifiuti speciali della Regione, provvede alla definizione di strategie ed obiettivi, alla definizione del fabbisogno di massima degli impianti, alla determinazione dei criteri per l'individuazione e alla localizzazione degli impianti.

Gli **"Obiettivi previsti dal Piano"** sono i seguenti:

| OBIETTIVI GENERALI | | OBIETTIVI SPECIFICI | |
|--------------------|---|---------------------|--|
| 1. | ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali | 1.1 | promozione di interventi finanziari e fiscali volti a promuovere investimenti in termini di ricerca e/o sviluppo di sistemi di riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e il recupero di materia degli stessi |
| | | 1.2 | sostenere l'applicazione di nuove tecnologie e forme di gestione |
| | | 1.3 | incentivare la pratica del riutilizzo |
| 2. | razionalizzare la gestione dei rifiuti speciali (raccolta, recupero, trattamento, smaltimento) | 2.1 | creare una rete integrata di impianti per il trattamento, recupero e lo smaltimento di specifiche tipologie di rifiuti |
| | | 2.2 | smaltire i rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione, limitandone la movimentazione |
| | | 2.3 | conseguire, a livello regionale, l'autosufficienza impiantistica per il recupero e lo smaltimento, contribuendo alla realizzazione di tale obiettivo su scala nazionale |
| | | 2.4 | ottimizzare la gestione dei PCB (raccolta, decontaminazione e smaltimento) |
| | | 2.5 | ottimizzare la gestione dei rifiuti da C&D anche contenenti amianto |
| | | 2.6 | ottimizzare la gestione dei fanghi biologici prodotti nell'ambito del trattamento reflui |
| | | 2.7 | favorire l'utilizzo degli aggregati riciclati |
| | | 2.8 | aumentare la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi di trasporto dei rifiuti |
| | | 2.9 | assicurare che la localizzazione di nuovi impianti non pregiudichi la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente |
| | | 2.10 | assicurare che la localizzazione delle discariche garantisca la tutela dei corpi idrici sotterranei e delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. |
| 3. | promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca | 3.1 | monitorare i flussi dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti e la consistenza della dotazione impiantistica regionale attraverso l'istituzione dell'Osservatorio Regionale sui Rifiuti |
| | | 3.2 | monitoraggio dei manufatti contenenti amianto e degli interventi di bonifica |
| | | 3.3 | promuovere la cooperazione tra soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, sviluppo e diffusione di sistemi anche innovativi e virtuosi di gestione dei rifiuti |

In particolare per quanto riguarda la verifica dei criteri di LOCALIZZAZIONE IMPIANTISTICA di cui al paragrafo 16.1:

"I Criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali riportati nel presente capitolo si applicano alle istanze di cui agli artt. 208, 211, 214 e 216 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del DPR 59/2013, relativamente a:

1. nuovi impianti

2. modifiche agli "impianti esistenti" che comportano:

- mutamenti agli estremi catastali riportati nel provvedimento di autorizzazione;
- modifica tecnica che implica un aumento nella produzione di emissioni nelle diverse componenti ambientali (indipendentemente dalla capacità di trattamento impiantistica);

Si definisce "impianto esistente", esclusivamente ai fini di delimitare l'ambito di applicazione dei criteri localizzativi di cui al presente piano, un impianto per il quale sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- sia stato espresso un giudizio di compatibilità ambientale ove previsto;
- sia stato autorizzato ai sensi degli artt. 208, 211, 214, 216 e 267 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del DPR 59/2013 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35);
- risulta realizzato con titoli edilizi e ambientali legittimi ma non in esercizio."

L'impianto Ecolio è stato autorizzato con provvedimento di AIA n.115 del 2011 dalla Regione Puglia ed è dotato di provvedimento di Esclusione da VIA, ovvero giudizio favorevole di compatibilità ambientale, n.75/2007 rilasciato dalla Regione Puglia e pertanto è classificato come "esistente" ai fini del PRGRS.

Inoltre si evidenzia come le modifiche progettuali proposte:

- saranno realizzate all'interno della recinzione dell'installazione esistente e quindi non necessitano di "mutamenti degli estremi catastali",
- non necessiterà di ampliamento di superficie, ovvero estensione degli estremi catastali;
- non comporteranno "un aumento nella produzione di emissioni nelle diverse componenti ambientali" atteso che gli interventi in progetto sono mirati all'adeguamento alle sopravvenute norme di salvaguardia ambientale (LR 32.2018 emissioni odorigene) ed alle migliori tecniche disponibili (C-BAT - decisione Europea n. 1147/2018) ed , al contrario, contribuiranno ad una diminuzione delle emissioni nei diversi comparti ambientali impegnati.

Pertanto è esclusa l'applicabilità dei criteri di localizzazione del PRGRS agli interventi in progetto .

2.10.1 RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE

Al paragrafo 16.2 del PRGRS è prescritto che:

"Nel caso di impianti esistenti, che non rispettano il vincolo escludente, in fase di rinnovo di autorizzazione, dovranno essere privilegiate iniziative volte alla delocalizzazione. Potrà essere consentito l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione solo dopo aver acquisito il parere favorevole e vincolante dell' Autorità o Ente preposto alla tutela del vincolo e previsto idonee misure di mitigazione/compensazione anche fra quelle di cui al capitolo 18 relativamente alla componente interessata dal vincolo.

Nel caso di vincolo penalizzante, in fase di rilascio o rinnovo di autorizzazione, si acquisisca il parere dell' Autorità o Ente preposto alla tutela del relativo vincolo e siano prescritte le idonee misure di mitigazione/compensazione anche fra quelle di cui al capitolo 15.3 relativamente alla componente interessata dal vincolo. Nel caso di rinnovo di autorizzazione sia valutata l'opportunità di procedere all' attivazione di iniziative volte alla delocalizzazione degli impianti esistenti."

Di seguito la verifica rispetto ai criteri localizzativi del piano con le seguenti indicazioni:

OK : vincolo non interferito, quindi criterio positivamente verificato, ovvero non escludente/non penalizzante.

NA : non applicabile all'impianto Ecolio

SI : Criterio preferenziale verificato positivamente.

| Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013 | | | |
|--|---|--|---|
| Aspetto considerato | Fattore ambientale | Applicazione | Grado di prescrizione |
| Uso del suolo | Aree interessate da boschi e foreste anche se danneggiati dal fuoco o sottoposti a vincolo di rimboschimento (L.R.12/2012 e PPTR) | Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento. Il Piano regionale forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, individua i bacini idrografici nei quali è possibile prevedere la trasformazione del bosco. Ove in contrasto prevalgono le NTA del PPTR | ESCLUDENTE OK |
| | | E' comunque vietata la trasformazione nelle aree boscate naturali, nei boschi di latifoglie o nelle aree percorse da incendio per 10 anni dalla data dell'incendio | ESCLUDENTE OK |
| | Aree di rispetto dei boschi (PPTR) | fascia di salvaguardia della profondità come di seguito determinata, o come diversamente cartografata: a) 20 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione inferiore a 1 ettaro e delle aree oggetto di interventi di forestazione di qualsiasi dimensione, successivi alla data di approvazione del PPTR, promossi da politiche comunitarie per lo sviluppo rurale o da altre forme di finanziamento pubblico o privato; b) 50 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione compresa tra 1 ettaro e 3 ettari; c) 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione superiore a 3 ettari. | ESCLUDENTE OK L'impianto dista oltre 200 m dal perimetro esterno di un'area boscata |
| | 1. Prati e Pascoli naturali 2. Formazioni arbustive in evoluzione naturale (PPTR) | 1. Territori coperti da formazioni erbose naturali e seminaturali permanenti, utilizzati come foraggiere a bassa produttività di estensione di almeno un ettaro o come diversamente specificato in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici o territoriali al PPTR. Sono inclusi tutti i pascoli secondari sia emicriptofitici sia terofitici diffusi in tutto il territorio regionale principalmente su substrati calcarei, caratterizzati da grande varietà floristica, variabilità delle formazioni e frammentazione spaziale elevata. | ESCLUDENTE OK |

| Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013 | | | |
|--|--|--|--|
| Aspetto considerato | Fattore ambientale | Applicazione | Grado di prescrizione |
| | | 2. formazioni vegetali basse e chiuse composte principalmente di cespugli, arbusti e piante erbacee in evoluzione naturale, spesso derivate dalla degradazione delle aree a bosco e/o a macchia o da rinnovazione delle stesse per ricolonizzazione di aree in adiacenza. | |
| | Aree di pregio agricolo: – per prodotti agricoli DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT; – aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica; – le zone aventi specifico interesse agrituristico (D.lgs 228/2001) | Nelle aree individuate dai disciplinari approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) Le Province, con specifico strumento, indicano con perimetrazione di dettaglio quali sono i macro/micro ambiti interessati da produzioni agricole di pregio, zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 così come indicato nei disciplinari UE di controllo locale. In attesa delle perimetrazioni di competenza della Provincia vale quanto previsto dai disciplinari di controllo locale che stabiliscono la zona di produzione. | ESCLUDENTE NA: l'area di impianto è di tipo industriale e non sono coinvolte produzioni agricole di pregio. |
| Caratteri fisici del territorio | Aree carsiche (L.R. 33/2009 e PPTR) | Aree o siti nei quali lo sviluppo di forme del carsismo superficiale e/o profondo è tale da comportare, anche indirettamente, squilibri per le strutture afferenti agli impianti. Aree carsiche individuate nei catasti regionali delle grotte e dei geositi | ESCLUDENTE OK |
| | Altimetria (D.lgs 42/04, PPTR) | > 600 mslm | ESCLUDENTE OK |
| | Area ad elevato rischio sismico | L'impianto si trova in zona sismica 4 | ESCLUDENTE OK |
| Tutela della popolazione | Distanza da centri e nuclei abitati (D.L. 285/92 e s.m.i. per la definizione di centro abitato/come da Pianificazione Comunale approvata) | <= Distanza Minima di sicurezza | ESCLUDENTE OK Individuata una “macroarea” potenzialmente idonea, la scelta dell'ubicazione finale dell'impianto verrà definita in sede di rilascio dell'autorizzazione ed avverrà comunque ad una |
| | Distanza da siti sensibili (strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo) | <= Distanza Minima di sicurezza | |

| Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013 | | | |
|--|---|---|---|
| Aspetto considerato | Fattore ambientale | Applicazione | Grado di prescrizione |
| | | <p>Si evidenzia che le emissioni odorigene derivanti dalle fonti diffuse e convogliate presenti all'interno della piattaforma, individuabili rispettivamente nella sola vasca aperta (a contatto con l'atmosfera) della sezione biologica del modulo A (ossidazione) e nel camino Et dell'impianto termico come dimostrato e calcolato nell'elaborato Studio dell'impatto olfattivo, sia nella configurazione attuale di impianto, sia nella configurazione di progetto, ovvero realizzando le misure di contenimento/mitigazione in progetto rientrano nei limiti normativi indicati dalla L.R. 32/2018 relativi all'entità dell'impatto odorigeno in corrispondenza dei recettori sensibili individuati nelle aree contermini all'impianto.</p> <p>Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda all'elaborato.</p> | <p>distanza minima di sicurezza dai vicini centri abitati; per poterla indicativamente stabilire dovrà essere avviato uno studio di approfondimento sulle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo e la quantità dell'emissione. La scelta finale ricadrà sulle zone che garantiranno una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, stando ai parametri previsti dalla normativa vigente. OK</p> |
| Protezione risorse idriche | Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (D.lgs.152/06 art.94 – Piano Regionale di Tutela delle Acque) | Fascia di rispetto dai punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile. Si suddividono in: - zone di tutela assoluta: 10 metri dall'opera di captazione - zone di rispetto: 200 metri dalle opere di captazione | ESCLUDENTE OK |
| | Zone di protezione speciale idrogeologica (Piano Regionale di Tutela delle Acque) | Zona A e B | PENALIZZANTE OK |
| | Zone vulnerabili (Programma Regionale per le zone vulnerabili da nitrati e D.lgs 152/06 e s.m.i. artt. 91, 92, 93) | Zone sensibili e vulnerabili individuate nel Programma Regionale per le zone vulnerabili da nitrati | PENALIZZANTE OK |
| Tutela da dissesti e | Aree a pericolosità idraulica e geomorfologica | Aree ad alta e media pericolosità idraulica | ESCLUDENTE OK |

| Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013 | | | |
|--|---|--|--|
| Aspetto considerato | Fattore ambientale | Applicazione | Grado di prescrizione |
| calamità | Individuate nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Puglia | Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata | OK |
| | | Aree a bassa pericolosità idraulica | PENALIZZANTE OK |
| | | Aree a pericolosità geomorfologica elevata, media e moderata | |
| | Aree a rischio idrogeologico Individuate nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Basilicata | Aree a rischio idrogeologico molto elevato e a pericolosità molto elevata (R4) | ESCLUDENTE NA |
| | | Aree a rischio idrogeologico elevato e a pericolosità elevata (R3) | |
| | | Aree a rischio idrogeologico medio e a pericolosità media (R2) | PENALIZZANTE NA |
| | | Aree a rischio idrogeologico moderato e a pericolosità moderata (R1) | |
| | | Aree pericolosità idrogeologica (P) | ESCLUDENTE NA |
| | | Aree assoggettate a verifica idrogeologica (ASV) | PENALIZZANTE NA |
| | Aree a rischio frana e idraulica del PAI stralcio AdB Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore | Aree a rischio molto elevato (RI4 e RF4) | ESCLUDENTE NA |
| | | Aree a rischio elevato (RI3 e RF3) | ESCLUDENTE NA |
| | | Aree a rischio medio (RI2 e RF2) | PENALIZZANTE NA |
| | | Aree a rischio moderato (RI1 e RF1) | PENALIZZANTE NA |
| Tutela dell'Ambiente | Parchi naturali nazionali, regionali, riserve naturali statali e riserve naturali regionali PPTR e leggi istitutive e Regolamenti di Gestione | Aree naturali protette e Parchi naturali | ESCLUDENTE OK |
| | | L' impianto dista oltre 2000 metri da qualsiasi Area Protetta | Escludente nell'area buffer di estensione pari a 100 m all'esterno delle aree naturali protette regionali e nazionali, penalizzante per la restante fascia (da 100 m in poi) fino a 2.000 metri. |

| Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013 | | | |
|--|---|---|---|
| Aspetto considerato | Fattore ambientale | Applicazione | Grado di prescrizione |
| | | | In caso di contrasto prevalgono le norme del PPTR se più restrittive OK |
| | Rete Natura 2000 PPTR | SIC (siti di importanza comunitaria) ZPS (zone di protezione speciale) ZSC (zone speciali di conservazione) L'impianto dista oltre 2000 metri da qualsiasi area Natura 2000 | ESCLUDENTE OK Penalizzante nell'area buffer fino a 2.000m. OK Escludente nell'area buffer di 2.000 m del SIC – ZPS Area delle Gravine. OK E' necessario attivare la valutazione di incidenza nel caso in cui l'intervento ricada in area buffer di un sito SIC, ZPS o ZSC ed acquisire il parere favorevole dall'Ente di gestione dell'area naturale protetta interessata dall'area buffer. NA In caso di contrasto prevalgono le norme del PPTR se più restrittive |
| | 1. Zone umide Ramsar 2. Aree Umide | 1. Zone incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 2. paludi, gli acquitrini, le torbe e i bacini naturali o artificiali, | ESCLUDENTE OK |

| Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013 | | | |
|--|---|--|--|
| Aspetto considerato | Fattore ambientale | Applicazione | Grado di prescrizione |
| | (PTTR) | permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, caratterizzate da flora e fauna igrofile. | |
| Tutela qualità dell'aria | Piani per il risanamento e la qualità dell'aria | Presenza di Piani di cui agli artt. 9, 10 e 13 del D.lgs 155/2010 | PENALIZZANTE OK |
| Tutela dei beni ambientali e culturali | 1. Territori costieri e territori contermini ai laghi 2. Fiumi Torrenti e Corsi d'Acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (PPTR) | 1. Fascia di 300 m dalla linea di battigia 2. Fascia di 150 m dalle relative sponde o piedi dell'argine. Ove le sponde o argini non siano riconoscibili si è definita la fascia di 150 metri a partire dalla linea di compluvio identificata nel reticolo idrografico della carta Geomorfoidrologica regionale | ESCLUDENTE OK In sede di redazione di Piano Provinciale o di rilascio dell'Autorizzazione la distanza da tali beni potrà essere incrementata in funzione dell'impatto paesaggistico del manufatto |
| | Sorgenti (PPTR) | punti della superficie terrestre ove viene alla luce, in modo del tutto naturale, una portata apprezzabile di acqua sotterranea, come individuati, in coordinamento con l'Autorità di Bacino della Puglia", dalla carta Idro-geomorfologica della Regione Puglia | ESCLUDENTE OK |
| | Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (PPTR) | corpi idrici, anche effimeri o occasionali che includono una fascia di salvaguardia di 100 m da ciascun lato o come diversamente cartografata | ESCLUDENTE OK |
| | 1. Lame e Gravine 2. Grotte 3. Geositi 4. Inghiottitoi 5. Cordoni Dunari 6. Versanti | 1. Solchi erosivi di natura carsica, peculiari del territorio pugliese, dovuti all'azione naturale di corsi d'acqua di natura episodica 2. Cavità sotterranee di natura carsica generate dalla corrosione di rocce solubili, anche per l'azione delle acque sotterranee, alla quale si aggiunge, subordinatamente, anche il fenomeno dell'erosione meccanica con relativa fascia di salvaguardia pari a 100 m o come diversamente cartografata dal PPTR. L'esatta localizzazione delle cavità sotterranee è comunque da verificare nella loro reale consistenza ed estensione in sede pianificatoria o progettuale. | ESCLUDENTE OK |

| Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013 | | | |
|--|--------------------|---|-----------------------|
| Aspetto considerato | Fattore ambientale | Applicazione | Grado di prescrizione |
| | 7. Doline | <p>3. Formazioni geologiche di particolare significato geomorfologico e paesaggistico, ovvero in qualsiasi località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico, significativo della geodiversità della regione: doline di particolare valore paesaggistico; campi di doline, vale a dire aree estese ad alta concentrazione di doline anche di ridotta dimensione che configurano un paesaggio di particolare valore identitario; luoghi di rilevante interesse paleontologico (es. cava con orme di dinosauri ad Altamura); calanchi, vale a dire particolari morfologie del territorio causate dall'erosione di terreni di natura prevalentemente pelitica ad opera degli agenti atmosferici; falesie, porzioni di costa rocciosa con pareti a picco, alte e continue; alcuni siti di primaria importanza geologica (fra i quali Cave di Bauxite, Punta delle Pietre Nere, Faraglioni) con relativa fascia di salvaguardia pari a 100 m o come diversamente cartografata.</p> <p>4. varchi o cavità carsiche, localmente definite anche vore, abissi, gravi, voragini, a sviluppo prevalentemente verticale, attraverso cui le acque superficiali possono penetrare in profondità e alimentare le falde idriche profonde con relativa fascia di salvaguardia pari a 50 m o come diversamente cartografata</p> <p>5. areali, di estensione cartografabile in rapporto alla scala di rappresentazione del PPTR, in cui sono presenti accumuli naturali di materiale originati da processi di trasporto eolico, sia in fase attiva di modellamento, sia più antichi e, talvolta, anche parzialmente occupati in superficie da strutture antropiche</p> <p>6. Parti di territorio a forte acclività, aventi pendenza superiore al 20%.</p> <p>7. forme carsiche di superficie, costituite da depressioni della superficie terrestre con un orlo morfologico pronunciato di forma poligonale che</p> | |

| Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013 | | | |
|--|--|---|---|
| Aspetto considerato | Fattore ambientale | Applicazione | Grado di prescrizione |
| | | ne segna il limite esterno rispetto alle aree non interessate dal processo di carsogenesi | |
| | Zone di interesse archeologico (PPTR) | Zone di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice, caratterizzate dalla presenza di resti archeologici o paleontologici, puntuali o aerali, emergenti, oggetto di scavo, ancora sepolti o reintegrati, il cui carattere deriva dall'intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza e quindi dalla compresenza di valori culturali e paesaggistici | ESCLUDENTE OK |
| | Aree soggette a vincolo idrogeologico (PPTR) | Aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque | ESCLUDENTE OK |
| | Testimonianze della stratificazione insediativa (PPTR) | Testimonianze della stratificazione insediativa, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale | ESCLUDENTE NA: L'impianto non è in zona rurale |
| | Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative Immobili e aree di notevole interesse pubblico Zone gravate da Usi Civici (PPTR) | ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale | ESCLUDENTE NA: L'impianto non è in zona rurale |
| | Componenti dei valori percettivi (PPTR) | Strade a valenza paesaggistica Strade panoramiche Luoghi panoramici Coni visuali | ESCLUDENTE OK |

| Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013 | | | |
|--|--|--|---|
| Aspetto considerato | Fattore ambientale | Applicazione | Grado di prescrizione |
| | Paesaggi rurali di interesse paesaggistico | <p>Parchi multifunzionali di valorizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> il parco multifunzionale della valle dei trulli il parco multifunzionale degli ulivi monumentali il parco multifunzionale dei Paduli il parco multifunzionale delle serre salentine il parco multifunzionale delle torri e dei casali del Nord barese il parco multifunzionale della valle del Cervaro. <p>Paesaggi perimetrati dal PPTR che contengono al loro interno beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali</p> | PENALIZZANTE OK |
| Aspetti urbanistico-territoriali | Zone e fasce di rispetto (stradale, ferroviaria, aeroportuale, cimiteriale, militare, infrastrutture lineari, energetiche, canali di bonifica, ecc.) | | ESCLUDENTE OK |
| | Destinazione urbanistica come da PRG o Zonizzazione urbanistica come da PUG | <p>Zone A – B – C -E</p> <p>L' impianto ECOLIO ricade in zona F14 - Impianti tecnologici</p> | <p>ESCLUDENTE OK</p> <p>PENALIZZANTE la “zona agricola E” solo per gli impianti di compostaggio e trattamento dei rifiuti organici, nonché agli impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi come</p> |

| Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013 | | | |
|--|---|--|---|
| Aspetto considerato | Fattore ambientale | Applicazione | Grado di prescrizione |
| | | | ad esempio cave in coltivazione, impianti di betonaggio, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerati cementizi |
| Aspetti strategico/funzionali | Dotazione infrastrutturale relativamente alla viabilità di accesso ed alla possibilità di collegamento alle principali opere di urbanizzazione primaria (parcheggi, fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia, ecc.) | Preesistenza | PREFERENZIALE SI |
| | Aree industriali dismesse | | PREFERENZIALE NA |
| | Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione rifiuti | | PREFERENZIALE SI |
| | Accessibilità dei mezzi conferitori senza aggravio al traffico locale | | PREFERENZIALE SI |
| | Aree soggette a bonifica | Siti attualmente inquinati Sito non inquinato | ESCLUDENTE OK |
| | | Siti sui quali sia stata già effettuata la bonifica non applicabile | PREFERENZIALE NA |
| | Preesistenza di reti di monitoraggio su varie componenti ambientali | L'impianto è dotato di Piano di Monitoraggio e Controllo | PREFERENZIALE SI |
| | Aree dichiarate "a elevato rischio di crisi ambientale" | L'area di impianto non ricade in tale tipologia di aree. | PENALIZZANTE OK |

3 **CONCLUSIONI**

In conclusione, in funzione delle analisi effettuate si evidenzia che l'installazione ECOLIO:

Relativamente al PRGRS

- è classificato come "esistente" ai fini della verifica dei criteri localizzativi del PRGRS;
- non necessiterà di ampliamento di superficie, ovvero estensione degli estremi catastali;
- non sarà fonte di maggiori emissioni, atteso che gli interventi in progetto vanno nel senso opposto della riduzione delle emissioni nei comparti ambientali coinvolti;
- i criteri localizzativi penalizzanti ed escludenti, esaminati in fase di riesame/rinnovo dell'AIA, sono tutti verificati positivamente;

Relativamente alla pianificazione comunale

- è ubicato in zona F14 - Impianti tecnologici sia per effetto delle previsioni del PRG vigente;
- Il Comune di Melendugno (LE) non ha ancora proceduto all'approvazione della classificazione acustica ma l'impianto rispetta i limiti normativi di emissione ed immissione dei livelli sonori ;

Relativamente alla pianificazione sovraordinata

- si trova in una zona priva di vincoli ai sensi del PPTR;
- è compatibile con gli indirizzi del PTCP della provincia di Lecce;
- è compatibile con le finalità del PRQA della Regione Puglia;
- è compatibile con le finalità del PTA della Regione Puglia (no nuove concessioni);
- non rientra in aree perimetrate del PAI Puglia (AP, MP, BP, PG3,PG2,PG1, R1,R2,R3,R4);
- non è ubicato all'interno di perimetrazioni di Aree Protette e aree della Rete Natura 2000 e dista più di 2000 metri da ogni area protetta / Natura 2000;
- è compatibile con le finalità del PRAE della Regione Puglia;

Pertanto gli interventi proposti:

- **da effettuarsi all'interno della perimetrazione dell'installazione esistente ed autorizzata;**
- **aventi obiettivi di riduzione delle emissioni nei comparti ambientali coinvolti;**
- **da effettuarsi in adeguamento alle C-BAT di cui alla Decisione Europea n. 1147/2018;**

sono pienamente compatibili con la localizzazione esistente e con le finalità, obiettivi, previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale e ambientale vigenti.